



# STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## TENNIS CLUB CAMERI

### Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione Tennis Club Cameri ASD che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

### Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede a Cameri – Largo Atleti Azzurri d'Italia n.40.

### Articolo 3 – Scopi

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, all'appartenenza politica, alle condizioni socioeconomiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'Associazione ha quale scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive ed in particolare si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della pratica agonistica del tennis, oltre che delle discipline sportive in genere.

3. L'Associazione promuove e sviluppa il tennis attraverso:

- a) la partecipazione, con propri tesserati, a tornei e/o campionati nazionali, regionali e provinciali, in modo individuale o a squadre;
- b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

La Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4. La Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, lo svolgimento di attività nel settore dello sport in genere e della promozione sportiva in tutte le sue forme, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo,

pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando ovviamente le leggi e i regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre, potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.


5. Il Consiglio Direttivo potrà consentire, con apposito regolamento e per un periodo di tempo determinato, l'utilizzo degli impianti sportivi anche a frequentatori non soci e ad istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività didattiche, con finalità di proselitismo, di aggregazione ed educazione sociale, in conformità e nei limiti delle obbligazioni insorgenti dai rapporti concessori vigenti. I predetti soggetti non sono conseguentemente tenuti al pagamento della quota associativa.

#### **Articolo 4 – Durata**

1. La durata della Associazione è illimitata.

#### **Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T.**

1. L'Associazione potrà essere affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) e al C.O.N.I., nel qual caso, esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi



federali nonché dalla normativa del C.O.N.I.

2. L'Associazione, nei casi di affiliazione, si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.,
3. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
4. L'Associazione, anche nell'ipotesi in cui ritenesse di cessare l'appartenenza alla F.I.T., potrà perseguire il suo scopo nel rispetto del presente Statuto.

#### **Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva**

1. La Associazione è attualmente riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

#### **Articolo 7 – Organi sociali**

1. Gli organi sociali sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) l'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.



## Articolo 8 – Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è sovrana. È convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Presidente, con avviso inviato agli aventi diritto almeno 7 giorni prima della data della riunione, anche a mezzo mail, PEC, fax, raccomandata, nonché mediante affissione dell'avviso, nel medesimo termine di tempo, presso la sede sociale.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere non meno di un'ora.

La partecipazione dei soci all'Assemblea è personale. Ciascun socio può rilasciare delega scritta esclusivamente ad altro socio. Ciascun socio potrà rappresentare per delega al massimo tre soci.

2. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

3. L'Assemblea è diretta dal Presidente nominato all'apertura dei lavori, che può essere anche il Presidente dell'Associazione e/o un Consigliere, il quale nominerà un segretario per la verbalizzazione della seduta. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, facendo risultare a verbale degli esiti di detti accertamenti.



4. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) approvazione del bilancio;



- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - d) ratifica l'esclusione degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
  - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò a condizione che sia consentito:
- a. al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c. agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere Assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende



assumere, con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie

#### **Art. 10 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea**

1. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il pagamento delle quote.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
3. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza dei presenti è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i Consiglieri hanno diritto al voto, mentre in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del Liquidatore sono valide se prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza dei presenti è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art. 11 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 o 7 Consiglieri amministratori scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni.
2. La carica di Consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
3. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, un segretario e un tesoriere. Potrà inoltre essere nominato un Vice Presidente. Gli amministratori non

possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva concorrente.

4. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la tenuta del libro dei soci;
- la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;




- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
  - La delibera sull'ammissione di nuovi soci e l'eventuale esclusione degli stessi;
  - Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
6. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 12 – Elezione del Consiglio Direttivo**

1. L'elezione dei Consiglieri avviene con voto segreto.
2. Ogni socio può esprimere 5 o 7 preferenze, a seconda del numero dei Consiglieri, scegliendo tra i soci che si sono proposti per ricoprire la carica.

#### **Articolo 13 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo nella prima riunione del medesimo. Egli presiede il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
3. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.



#### **Articolo 14 – Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente, qualora nominato dai membri del Consiglio Direttivo, coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 15 – Il Segretario**

1. Il Segretario, nominato dai membri del Consiglio Direttivo nella prima riunione del medesimo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, previa delega del presidente e/o del consiglio direttivo qualora non procedano direttamente, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, previa delega del presidente e/o del consiglio direttivo, a liquidare le spese verificandone la regolarità.

#### **Articolo 16 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere (facoltativo), nominato dai membri del Consiglio Direttivo nella prima riunione del medesimo, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alla verifica delle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 17 – L'Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è composto da 1 o 3 membri segnalati dall'Assemblea o che si

 9

sono proposti e nominati dai membri del Consiglio Direttivo nella prima riunione del medesimo e devono possedere idonei requisiti morali, professionali e di indipendenza..

2. L'Organo di controllo:

- a) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- c) deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

3. La nomina dei membri dell'organo di controllo avviene con voto segreto. Ogni consigliere dell'organo direttivo può esprimere da 1 a 3 preferenze (in base alla composizione dell'organo direttivo) scegliendo tra coloro i quali son stati segnalati dall'assemblea o si sono proposti per ricoprire la carica.

#### **Articolo 18 – I soci**

1. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
2. La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando attui comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato e deve essere successivamente ratificata dall'Assemblea.
3. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Le somme versate per la tessera e per le quote e



contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

5. I soci hanno obbligo di tesseramento F.I.T., se l'Associazione è affiliata a F.I.T.

#### **Articolo 19 – Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle quote di partecipazione degli associati;

b) dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 20 – Rendiconto**

1. L'esercizio dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto da sottoporre, all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

2. Qualora vi siano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro l'Associazione dovrà redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### **Articolo 21 - Lo scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su



proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche il o i liquidatori che dovranno essere non più di 3.

2. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Articolo 22 – Provvedimenti disciplinari**

1. Sia la F.I.T., qualora affiliati, sia l'Associazione, possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 23 e 24 indipendentemente l'una dall'altra.

### **Art. 23 – Provvedimenti disciplinari dell'Associazione**

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci e degli atleti aggregati sono:
  - a) ammonizione;
  - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  - c) radiazione;
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'inculpato.

### **Art. 24 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.**

1. Qualora affiliati, gli organi di giustizia F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
  - a) della Associazione;
  - b) degli amministratori della Associazione;
  - c) dei tesserati F.I.T. della Associazione.



**Art. 25 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti  
disciplinari della F.I.T.**

1. Qualora affiliati l'Associazione è tenuta a rispettare e far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

**Art. 26 – Collegio arbitrale**

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

**Art. 27 – Vincoli di giustizia – Clausola compromissoria**

1. L'Associazione, gli associati e gli atleti aggregati, fino a quando l'Associazione sarà affiliata alla F.I.T., sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

**Art. 28 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Cameri, li 11.12.2023

**Statuto approvato con l'assemblea straordinaria dell'11.12.2023.**

**Il Segretario  
Roberto Ferrari**



**Il Presidente  
Carmelo Gualtieri  
A.S.D. TENNIS CLUB CAMERI  
Affiliata FIT - CONI  
Codice Federale 01200278  
Il Presidente  
Carmelo GUALTIERI**

